

ATTO N. DD 4343

DEL 23/10/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 292

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto denominato “Impianto di trattamento RAEE”
Comune: Leini
Proponente: Transistor s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 07/08/2020 la Società Transistor s.r.l. con sede legale in Torino – Via Paolo Veronese n. 202 e Partita IVA n. 10425220018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato “*Impianto di trattamento RAEE*” in Comune di Leini, in quanto rientrante nelle seguenti categorie progettuali dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i:

- n. 32 bis “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- n. 32 ter “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Con nota prot. n. 56586 del 13/08/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

La società proponente svolge nel sito di Torino, in via P. Veronese 202, attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in forza dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art.29 sexies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i dalla Città Metropolitana di Torino con D.D n.117-19557/2015 del 03/07/2015 che comprende, fra l'altro, le seguenti attività di recupero (R12-R13) di RAEE pericolosi e non pericolosi (riferimento ai raggruppamenti di cui al DM 185/2007):

- Selezione e cernita (R1-R2-R3-R4-R5);
- Disassemblaggio manuale (R1-R2-R3-R4-R5)
- Bonifica (R1-R2)
- Frantumazione recupero (R2-R4)

A seguito di esigenze organizzative, la società proponente ha ravvisato la necessità di delocalizzare le attività attualmente svolte sul sito di Torino e di implementare le attività svolte sui RAEE di cui al raggruppamento R1 (apparecchi di refrigerazione e condizionamento) del DM 185/20017, installando una linea di trattamento automatizzata per il recupero dei materiali recuperabili (metallo, plastica) e la distruzione del gas refrigerante. Tale linea sarà destinata unicamente al trattamento dei frigoriferi contenenti pentano come agente espandente nelle carcasse in poliuretano. Attualmente nel sito di Torino è prevista unicamente l'attività manuale di bonifica del circuito frigorifero, mediante l'aspirazione del gas e dell'olio clorurato, prima dell'avvio a recupero presso terzi.

Le attività verranno delocalizzate in un complesso immobiliare sito a Leinì in via Peano 118 (Foglio 50, particelle catastali 154 e 54, edifici 154-1 e 154-2). L'area ha un'estensione di 12.800 mq, comprendenti un capannone di 3.960 mq ed un blocco uffici di 252 mq. Non sono previste modifiche sostanziali agli immobili presenti nell'area, mentre si renderà necessario attuare alcune manutenzioni ordinarie e straordinarie fra cui l'impermeabilizzazione e la creazione dell'idonea rete di captazione e trattamento delle acque meteoriche delle porzioni d'area esterne da adibire a deposito materiali e rifiuti.

Le attività di trattamento rifiuti saranno localizzate all'interno del capannone preesistente. Nelle pertinenze esterne è invece previsto l'installazione di impianti di servizio (sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera), il deposito rifiuti e materiali provenienti dalle linee di trattamento, il deposito rifiuti in baie, l'area movimentazione/manovra e la pesa.

L'area oggetto dell'intervento si trova in un'ampia area industriale posta tra la frazione Fornacino (dalla quale dista circa 900 m), e la frazione Reisina (dalla quale dista circa 550 m) nella periferia sud del Comune di Leinì, al confine con l'area commerciale/industriale del Comune di Settimo Torinese. Sono presenti alcune cascine isolate di cui una abitata a 240 metri dal sito ed alcune unità residenziali di recente formazione a circa 300 m classificate dal P.R.G.C. come insediamenti impropri "*attività residenziali in area produttiva e/o terziaria in contrasto con la destinazione d'uso prevalente dell'area di appartenenza*".

All'interno del sito sono previste le seguenti attività:

- Messa in riserva ed eventuale attività accessorie di selezione [R12-R13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi (prevalentemente RAEE e rifiuti assimilati);
- Selezione e disassemblaggio per separazione componenti riutilizzabili [R12] di rifiuti pericolosi e non

pericolosi (RAEE);

- Recupero di materie plastiche [R3] e di materiali metallici [R4] da rifiuti pericolosi e non pericolosi (RAEE di cui ai raggruppamenti R1-R2-R4 del DM 185/2007).

Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del raggruppamento R1 se ne prevede il controllo in fase di accettazione e suddivisi fra:

- RAEE R1 contenuti unicamente PENTANO (*ciclopentano – isopentano – L-pentano*), destinati al trattamento interno (bonifica + frantumazione);
- RAEE R1 contenenti altri gas refrigeranti (CFC, etc..) che saranno depositati in area separata ed avviati a recupero presso terzi.

Le linee attive in impianto saranno la linea di trattamento frigoriferi R1, la linea di trattamento raggruppamento R2 e la linea di trattamento raggruppamento R4. A margine delle linee di trattamento principali si prevede di mantenere in funzione una linea di trattamento manuale alla quale potranno essere avviati particolari tipologie di RAEE contenenti componenti riutilizzabili di grandi dimensioni che potrebbero essere danneggiati dalle linee automatiche.

Su alcune tipologie di RAEE (pannelli fotovoltaici, PC e piccoli elettrodomestici), vista la disponibilità di apparecchiature elettriche ed elettroniche funzionanti e la presenza di un laboratorio di montaggio/smontaggio e prova all'interno dell'impianto, è prevista la possibilità di ricondizionare alcune tipologie di RAEE trasformandole in AEE riutilizzabili.

Complessivamente, le tipologie di rifiuti che verranno conferiti sono riconducibili alle seguenti macrofamiglie per i quali si riportano la quantità massima stoccata e la quantità massima movimentata annualmente:

Carta e cartone , 5 t
Rifiuti in vetro, 15 t
Metalli ferrosi, 50 t
Metalli non ferrosi, 50 t
Cavi in alluminio, 25 t
Cavi in rame, 25 t
Rifiuti in plastica, 15 t
Rifiuti in legno, 50 t
Rifiuti ingombranti, 100 t
Quantità massima movimentata di 10.000 t/anno

RAEE non contenenti componenti pericolosi, 125 t
Quantità massima movimentata di 9.125 t/anno

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose, 80 t
Quantità massima movimentata di 5.840t/anno

Frigoriferi e condizionatori, 100 t
Quantità massima movimentata di 3.650 t/anno



Città metropolitana di Torino

Neon e lampade, 30 t

Quantità massima movimentata di 1.564 t/anno

Batterie P, 30 t

Quantità massima movimentata di 365 t/anno

Batterie NP, 40 t

Quantità massima movimentata di 486 t/anno

Macchine fotog. monouso NP, 2 t

Quantità massima movimentata di 12 t/anno

Macchine fotog. monouso P, 1 t

Quantità massima movimentata di 6 t/anno

Toner e cartucce vuote ed esauste, 30 t

Quantità massima movimentata di 365 t/anno

Componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 20 t

Quantità massima movimentata di 730 t/anno

Elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dalla raccolta urbana effettuata presso le isole ecologiche da selezionare, 150 t

Quantità massima movimentata di 18.250 t/anno

Rifiuti misti dell'attività di demolizione, 10 t

Quantità massima movimentata di 730 t/anno

Lastre fotografiche e radiografiche, 10 t

Quantità massima movimentata di 183 t/anno

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Per la realizzazione del progetto si dovrà procedere alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale comprendendo lo stesso attività elencate nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

Dal P.R.G.C. il sito oggetto dell'intervento risulta compreso nell'"Area Complessa Reisina-Fornacino (P4)" classificata tra le classi di destinazione d'uso del suolo come "area di completamento, riordino e nuovo impianto, costituita dalla presenza di unità produttive e lotti liberi, con gradi diversi di trasformabilità". L'area confina in gran parte con altre aree produttive P4 e con aree adibite a servizi pubblici per insediamenti produttivi e terziari (S2) quali parcheggi, verde e attrezzature.

Il sito d'interesse risulta classificato tra le “*aree esclusivamente industriali*” di classe VI di zonizzazione acustica comunale così come le aree confinanti. Dalla parte opposta di Via Peano si trovano aree classificate in Classe V – *aree prevalentemente industriali*.

La Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico del Comune di Leinì indica l'area individuata come zona di Classe II a – *Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica – Aree contraddistinte da scarsa profondità della falda freatica*.

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area prettamente produttiva.

La documentazione presentata è decisamente più completa rispetto a quanto dovuto per legge per una procedura di verifica di impatto ambientale (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006) e dunque le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Scarichi e Gestione acque meteoriche

Le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

A progetto è previsto l'inserimento di una vasca di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia (volume utile di trattamento di circa 35 mc) dimensionata per trattare i primi 5mm di pioggia precipitati sull'intera superficie pavimentata (corrispondente a circa 7.000 mq). Saranno escluse dal trattamento unicamente le porzioni di sito destinate ad area verde. Il trattamento previsto consisterà nella sedimentazione gravimetrica e nella disoleazione con separatore per gravità, in due setti successivi.

Immediatamente a monte della vasca di trattamento sarà installato un sistema selezionatore di bypass, che permette la separazione delle acque di prima pioggia, per il successivo trattamento e scarico nella fognatura SMAT e lo sfioro di quelle eccedenti (acque di seconda pioggia), che saranno inviate direttamente verso il corpo ricettore (fognatura SMAT).

Si osserva che al fine di convogliare in pubblica fognatura esclusivamente acque che necessitano di una depurazione finale, per limitare il carico idraulico della stessa e non compromettere la funzionalità degli impianti terminali di depurazione, sarebbe opportuno che l'impresa valutasse la possibilità di immettere le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia, e quella delle coperture del capannone dei quali in relazione non vi è accenno, in recettore diverso dalla fognatura.

Le valutazioni in merito in ogni caso spettano a SMAT spa, gestore della pubblica fognatura, soggetto

competente all'approvazione del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (titolo ricompreso nell'AIA).

Emissioni in atmosfera

Dal ciclo tecnologico sono previsti 3 punti di emissione in atmosfera, ascrivibili alle seguenti attività:

- Aspirazione delle emissioni provenienti dalla linea di trattamento dei RAEE di cui al raggruppamento R4 (ed R2 bonificati): Em 1;
- Aspirazione delle polveri provenienti dalla linea di trattamento dei RAEE di cui al raggruppamento R1: Em.2.
- Emissioni provenienti dal post-combustore a servizio della linea di aspirazione dei gas di cui al raggruppamento R1: Em.3.

Il circuito di aspirazione della linea di trasporto del poliuretano all'interno dell'impianto R1 è un circuito chiuso e non prevede ulteriori punti di emissione.

L'Ufficio Emissioni della Direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. n. 66570 del 29/09/2020 ha evidenziato i seguenti aspetti di cui occorrerà rendere conto nell'ambito dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

"...relativamente alla materia emissioni in atmosfera si ritiene essenziale, ai fini della tutela ambientale, escludere / minimizzare qualsivoglia fuga di gas refrigeranti (sostanze lesive con rilevanti effetti GWP e ODP) durante le fasi lavorative del trattamento dei rifiuti (deposito dei materiali in ingresso, movimentazione materiali, pinzatura dei circuiti refrigeranti ed estrazione dei gas e degli oli clorurati dai compressori frigoriferi, deposito degli oli e dei gas): gli impianti devono pertanto essere conformi all'allegato I del D.M. del 20/09/2002 (tra cui il campionamento e l'analisi in continuo delle sostanze lesive emesse, laddove previsto dal Legislatore).

Allo scopo, è opportuno che negli allegati tecnici dell'istanza di autorizzazione (rif. art. 269, comma 2 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) siano indicate e dettagliate le fasi individuate dal citato testo normativo (messa in sicurezza; triturazione; stoccaggio), con perlomeno le segg. valutazioni tecniche:

- 1. messa in sicurezza: descrizione dettagliata dell'impianto (sotto vuoto e a ciclo chiuso) per l'estrazione dei gas refrigeranti e dell'olio dei compressori e di deposito nelle bombole a tenuta stagna, prestando attenzione alla compatibilità dei materiali dell'impianto ai fluidi refrigeranti in modo da escludere qualsivoglia rilascio di sostanze lesive in atmosfera durante le operazioni e senza alcuna perdita dell'olio lubrificante. Il Proponente dovrà inoltre precisare la tecnica di separazione dei gas negli oli clorurati dei compressori frigoriferi, garantendo l'ermeticità e la compatibilità dei successivi (e rispettivi) contenitori (rif. fase stoccaggio).*
- 2. Triturazione: riguardo il trattamento delle emissioni di pentano, si accolgono le motivazioni del proponente, considerati la complessità del recupero della miscela di componenti gassose isomere ed il rilevante consumo di carboni attivi (circa 100 kg die in condizioni nominali), di cui peraltro è anche complesso valutare i benefici ambientali della eventuale rigenerazione.*

Si ritiene pertanto utile, stante la presenza di sostanze lesive dell'atmosfera, che alla documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza alle emissioni in atmosfera (c.d. "ModEm2.0", disponibile sul sito web) sia da allegare anche la conformità, valutata punto per punto, dell'impianto all'allegato I del D.M. 20/09/2002, nonché lo schema dettagliato dell'impianto di abbattimento completo dell'indicazione dei sensori e dei parametri di controllo (e pertinenti segnali informatici) e la descrizione degli eventi di anomalia dell'impianto di abbattimento (e relativi allarmi), corredata delle procedure di emergenza che

verranno attivate anche sulla triturazione dei frigoriferi".

Rumore

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” non si evidenziano criticità in merito.

Si concorda con la previsione (Piano di monitoraggio) di effettuare una campagna di misurazione del rumore in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte entro 6 mesi dall’avvio a regime dell’impianto da ripetersi ogni quattro anni ovvero ogni qualvolta si modifichi in modo sostanziale (sotto il profilo acustico) il processo operativo dell’attività.

Sottosuolo

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice.

Prevenzione incendi

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco con nota prot. n. 27492 del 11/09/2020 ha comunicato che “*il parere del Comando, dovuto per le attività di categoria B oppure C dell’allegato I del D.P.R. n. 151/11, potrà essere espresso a seguito dell’attivazione dell’istanza ex art. 3 dello stesso Regolamento da parte del Soggetto interessato, con i contenuti e le modalità ex art. 3 del D.M. 07/08/2012*”.

L’Azienda ha dichiarato che preliminarmente all’avvio delle attività provvederà a richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell’impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

Viabilità

La viabilità dell’area industriale, all’interno della quale è prevista la realizzazione dell’opera in progetto, è servita da una rete viaria sufficientemente adeguata, collegata ad arterie di importanti infrastrutture viarie quali: l’autostrada A5 Torino-Aosta e l’autostrada A4 Torino-Milano. Il sito d’interesse, situato su via Peano 118, è servito da due strade comunali, Via Giuseppe Peano e Via Luigi Galvani (doppia corsia e larghezza tale da supportare il normale traffico pesante dovuto alle numerose attività industriali esistenti nell’area), e risulta collegato alle arterie autostradali attraverso la Strada Provinciale n.12 del Fornacino.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell’ambito dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 3. *dal punto di vista progettuale e*

ambientale.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto definitivo, a seguito del rilascio dell'AIA, dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 07/07/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto denominato "*Impianto di trattamento RAEE* da realizzarsi in Comune di Leini presentato in data 09/01/2020 dalla Società Transistor s.r.l. con sede legale in Torino – Via Paolo Veronese n. 202 e Partita IVA n. 10425220018 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23/10/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano